

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR-CAFFETTERIA ALL’INTERNO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO DELL’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.

BOZZA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1.	OGGETTO	4
2.	CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI E GESTIONE DELLA CONCESSIONE	4
2.1	FATTURATI ATTUALI CONCESSIONI	5
2.2	AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ESERCIZIO DEI BAR	5
2.3	GESTIONE DEI BAR - LOCALI A DISPOSIZIONE, ARREDI, ATTREZZATURE	5
2.4	ORARIO DI APERTURA DEI BAR E PREZZI DELLE CONSUMAZIONI	6
2.5	CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E PRODOTTI IN VENDITA	7
2.6	PULIZIA E IGIENE DEI LOCALI	8
2.7	RIFIUTI	9
2.8	SERVIZIO DI RISTORO DEI DONATORI DI SANGUE	9
2.9	IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE	10
2.10	OBBLIGHI INFORMATIVI DEL CONCESSIONARIO	10
3.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
3.1	FATTURAZIONE DEL CANONE	11
3.2	UTENZE	11
3.3	ADEGUAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE	11
4.	PERSONALE DELL'APPALTATORE	12
4.1	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	12
5.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	12
6.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.U.V.R.I.	13
7.	“GARANZIA DEFINITIVA” A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
8.	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	15
9.	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	16
10.	VARIAZIONI SOGGETTIVE	18
11.	GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE e POLIZZA DI ASSICURAZIONE	18
12.	INADEMPIMENTI E PENALITÀ	19
13.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
14.	CODICE DI COMPORTAMENTO	23
15.	PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO	23
16.	CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI	25
17.	TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	26
18.	DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI	26
19.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
20.	RECESSO	27
21.	NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	27
22.	FORO COMPETENTE	27
23.	DISPOSIZIONI FINALI	28

BOZZA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR-CAFFETTERIA ALL'INTERNO DEI PRESIDII OSPEDALIERI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.

1. OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di gestione di due bar caffetteria ubicati presso i presidi ospedalieri di Conegliano e Vittorio Veneto dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, per un periodo di 60 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Il servizio è suddiviso in due lotti così come specificato:

▪ LOTTO 1)

Gestione del bar caffetteria presso il Presidio Ospedaliero di Conegliano, via Brigata Bisagno n. 6, nei locali individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato quale parte integrante (vedi allegato n. 1a) e con l'uso delle attrezzature indicate nell'elenco allegato 1b.

L'importo a base d'asta, con offerte in aumento, è precisato nel disciplinare di gara, comprensivo degli ammodernamenti richiesti al punto 2.3.

Per le utenze vale quanto previsto dal successivo punto 3.

▪ LOTTO 2)

Gestione del bar caffetteria presso il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto, via Forlanini n. 74, nei locali individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato quale parte integrante (vedi allegato n. 2a) e con l'uso delle attrezzature indicate nell'elenco allegato 2b.

L'importo a base d'asta, con offerte in aumento, è precisato nel disciplinare di gara, comprensivo degli ammodernamenti richiesti al punto 2.3.

Per le utenze vale quanto previsto dal successivo punto 3.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI E GESTIONE DELLA CONCESSIONE

I dati di attività del Presidio Ospedaliero di Conegliano degli ultimi due anni sono riportati nell'allegato 1c.

I dati di attività del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto degli ultimi due anni sono riportati nell'allegato 2c.

2.1 FATTURATI ATTUALI CONCESSIONI

- **LOTTO 1)** bar caffetteria all'interno del Presidio Ospedaliero di Conegliano:

Il fatturato medio dal 2017 al 2019 è di circa € 410.000,00. Il dato è indicativo in condizioni pre-Covid).

- **LOTTO 2)** bar caffetteria all'interno del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto.

Il fatturato medio dal 2017 al 2019 è di circa € 200.000,00. Il dato è indicativo in condizioni pre-Covid).

2.2 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ESERCIZIO DEI BAR

È a carico del concessionario l'ottenimento ed il mantenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione dei bar, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie: tutti gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti per l'ottenimento delle stesse saranno a carico del concessionario.

2.3 GESTIONE DEI BAR - LOCALI A DISPOSIZIONE, ARREDI, ATTREZZATURE

Viene messa a disposizione l'area nello stato di fatto e di progetto esistente come da allegate planimetrie (Allegato 1a e 2a);

Viene previsto un sopralluogo obbligatorio, a pena esclusione, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.

Si precisa inoltre che:

- L'organizzazione interna degli spazi e delle attività è proposta dai concorrenti in funzione del conseguimento di una corretta gestione del servizio in osservanza alle vigenti normative a riguardo;
- Il servizio dovrà garantire, all'interno delle aree oggetto di concessione, anche un piccolo magazzino per le scorte di breve durata;
- Il concessionario sarà responsabile della manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso e dei relativi impianti, mentre la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti resta a carico dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana;
- Il concessionario utilizzerà gli arredi, le attrezzature e le strumentazioni già presenti e di proprietà dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana salvo gli ammodernamenti nei tempi e nei modi previsti agli allegati 1d e 2d;

- Il concessionario dovrà procedere a proprie spese ad acquistare eventuali arredi, attrezzature e strumentazioni non presenti e a reintegrare quelle che dovessero danneggiarsi nel periodo di vigenza del contratto;
- Eventuali attrezzature elettriche fornite dal concessionario dovranno possedere il marchio CE;
- Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie all'esercizio dell'attività di bar caffetteria, siano esse messe a disposizione dall'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana che acquisite dal concessionario stesso;
- L'utilizzo degli spazi a disposizione per altri eventuali scopi diversi da quanto espressamente previsto dal presente capitolato, dovrà essere espressamente disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), sentite le Direzioni Mediche di Ospedale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
- Il concessionario potrà provvedere all'attivazione di una propria utenza telefonica, con spese a proprio carico, per le proprie necessità di comunicazione con l'esterno;
- Sono a carico del concessionario gli oneri relativi alle utenze come descritto in dettaglio al punto 3 dedicato;
- Gli arredi e le attrezzature di proprietà dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, eventualmente sostituiti dal concessionario nel periodo contrattuale, diventeranno di proprietà dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana alla scadenza del contratto senza alcun onere a carico del concedente;
- La ditta aggiudicataria deve adoperarsi affinché il rifornimento dei generi da parte dei fornitori avvenga nelle ore di minor affluenza del pubblico (orientativamente dalle ore 6 alle 7.30 e dalle ore 16 alle 19), comunque evitando le ore in cui il pubblico è ammesso a visitare i malati. L'accesso dovrà essere effettuato dal retro e non devono essere occupati parcheggi interni.
- Alla scadenza del contratto, il concessionario dovrà lasciare i locali e gli spazi liberi. I locali dovranno essere lasciati in buono stato di conservazione e ritinteggiati. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale.
- Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto nulla potrà pretendere il gestore a titolo di avviamento commerciale essendo la presente assegnazione a titolo di concessione e al di fuori del regime privatistico dei contratti di locazione.

2.4 ORARIO DI APERTURA DEI BAR E PREZZI DELLE CONSUMAZIONI

Lotto 1) Gestione del servizio Bar all'interno del Presidio Ospedaliero di Conegliano

L'apertura del bar dovrà essere continuativa, almeno con i seguenti orari:

- - dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle ore 19.00;
- - sabato dalle ore 7.00 alle ore 17.00;
- - chiuso la domenica e i giorni festivi, con facoltà di apertura per mezza giornata.

Lotto 2) Gestione del servizio Bar all'interno del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto

L'apertura del bar dovrà essere continuativa, con i seguenti orari:

- - dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle ore 17.00;
- - sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00.
- - chiuso la domenica e i giorni festivi, con facoltà di apertura per mezza giornata.

Disposizioni generali per la gestione di tutti i bar

Si precisa, inoltre, che sulla base dell'apertura di nuovi servizi ospedalieri potrà essere richiesta l'apertura domenicale (se non prevista) o eventuali altre variazioni di orario.

Il concessionario potrà comunque proporre aperture in fasce orarie ulteriori rispetto a quelle sopra riportate.

L'orario di apertura dovrà essere reso noto al pubblico.

L'eventuale variazione dell'orario di esercizio nel periodo estivo o in concomitanza di festività infrasettimanali, dovrà essere concordata con il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e comunicata alla Direzione Medica del Presidio.

I prezzi delle principali consumazioni non dovranno essere superiori alla media dei prezzi praticati nella medesima tipologia di esercizi pubblici del comune e/o nelle vicinanze dell'esercizio.

I prezzi, modifiche di prezzi e/o voci aggiuntive in corso di esecuzione del contratto devono essere concordati con l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il listino dei prezzi deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico. Su tutti i prezzi dovrà essere applicato uno sconto del 20% o miglior sconto offerto per il personale dipendente.

Tutti i prodotti esposti devono riportare il prezzo sulla confezione.

2.5 CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E PRODOTTI IN VENDITA

L'attività in concessione non prevede la produzione di pasti espressi.

a) Specifiche merceologiche delle materie prime.

Le caratteristiche merceologiche delle materie prime impiegate devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia.

In particolare è vietato l'uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM). Qualsiasi variazione riguardante le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari deve essere preventivamente comunicata ed approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

b) Specifiche prodotti pronti

Per la preparazione dei panini, dovrà essere utilizzato pane fresco di produzione giornaliera e gli altri prodotti per il confezionamento, anche di tramezzini, piadine e altre specialità salate, dovranno essere di prima qualità dando priorità a prodotti biologici e a Km 0.

Per i prodotti dolciari da forno (es. brioche) gli stessi dovranno essere di prima qualità e di produzione giornaliera.

Per i prodotti confezionati e quelli utilizzati per il confezionamento delle specialità salate, il concessionario, su richiesta del DEC, dovrà consegnare le schede merceologiche dei prodotti messi in vendita, singolarmente o composti.

È vietata la vendita, sia sfusa che in contenitori sigillati, di alcolici e superalcolici.

È altresì vietata la vendita e la distribuzione di prodotti all'interno dei reparti e dei servizi nei Presidi Ospedalieri e di qualsiasi altra struttura aziendale.

Gli articoli e le bevande poste in vendita dovranno essere di primarie marche nazionali e/o estere, dando priorità ai cibi di produzione biologica e locale che favoriscono l'uso di contenitori riutilizzabili e/o biodegradabili.

Gli articoli e i prodotti posti in vendita potranno essere somministrati sia in contenitori monouso preferibilmente non di plastica che con stoviglie lavabili.

Il concessionario dovrà utilizzare preferibilmente tovaglioli di carta riciclata.

La responsabilità relativa alla messa in vendita di prodotti somministrabili (alterazioni, sofisticazioni, freschezza del prodotto, scadenza), ricadrà esclusivamente sul concessionario.

Il concessionario sarà tenuto a modificare la qualità dei prodotti messi in vendita nel bar qualora sulla base dei controlli effettuati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, previo parere degli organi competenti in materia, la qualità degli stessi non fosse ritenuta soddisfacente.

2.6 PULIZIA E IGIENE DEI LOCALI

Il concessionario dovrà eseguire tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali e dell'area antistante oggetto della concessione. A tale proposito le imprese, in sede di offerta, dovranno presentare nel progetto un dettagliato timing operativo in riferimento alle operazioni di pulizia e sanificazione e alla loro frequenza. I prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni del Ministero della Salute e le loro schede tecniche devono fornire in dettaglio le informazioni circa l'utilizzo e l'applicazione ottimale del prodotto, la rispondenza alle norme nazionali e comunitarie in termini di confezione, tossicità ed eco compatibilità. Le schede tecniche dovranno essere consegnate, su richiesta, al Direttore dell'esecuzione del contratto per le opportune valutazioni e approvazioni. Gli orari in cui il concessionario effettuerà le pulizie saranno tassativamente quelli indicati in sede di offerta e comunque le pulizie di fondo dovranno essere fatte tutti i giorni prima dell'apertura o dopo la chiusura dei locali. Tutte le attività dettagliate, successivamente, dovranno essere concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

La pulizia delle attrezzature utilizzate per la preparazione, uso e manipolazione degli alimenti dovrà essere eseguita al termine dell'attività giornaliera.

E' fatto specificatamente divieto al personale del concessionario di detenere materiale di pulizia nei locali durante le operazioni di preparazione e distribuzione dei prodotti.

Il materiale di pulizia dovrà essere sempre contenuto nelle confezioni originali fornite di etichetta identificativa e custodito in apposito locale/armadio separato.

2.7 RIFIUTI

La ditta dovrà installare, all'interno dell'area bar in concessione, recipienti portarifiuti aventi capacità proporzionale alle previste erogazioni e dovrà provvedere con urgenza alla loro sostituzione qualora diventassero inadatti allo scopo o comunque poco decorosi. Detti recipienti dovranno prevedere la raccolta differenziata dei rifiuti (plastica, carta, etc.).

I rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dalle attività esercitate dovranno essere raccolti in appositi contenitori forniti di sacchi e convogliati al punto di raccolta predisposto e indicato dall'Ulss.

Il concessionario avrà l'obbligo di uniformarsi a qualsiasi disposizione comunale in materia di smaltimento rifiuti solidi urbani e alle indicazioni del concedente in materia di raccolta differenziata.

Sono a totale carico del concessionario le spese relative all'asporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dall'attività esercitata. In particolare il gestore deve raccogliergli, secondo il tipo di rifiuto, in appositi sacchi di polietilene (con oneri d'acquisto a suo carico) per depositarli chiusi in idonei contenitori.

Saranno, inoltre, a totale carico del concessionario anche gli oneri derivanti dalla raccolta, trasporto e smaltimento degli olii esausti provenienti dalle lavorazioni.

2.8 SERVIZIO DI RISTORO DEI DONATORI DI SANGUE

E' facoltà dell'ulss richiedere l'attivazione del servizio di ristoro dei donatori di sangue.

Il centro trasfusionale del presidio ospedaliero al momento dell'accettazione consegna ai donatori un buono consumazione del valore di € 2,50, da consumarsi presso il bar del presidio ospedaliero stesso entro la giornata della donazione.

Eventuali consumazioni eccedenti l'ammontare del buono saranno secondo listino scontato del 20%.

Tale servizio consta di circa n. 22 (lotto 1) e n. 15 (lotto 2) donatori al giorno dal lunedì al sabato (come da allegato 1c e 2c).

L'accesso al bar avviene prevalentemente nel seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 11.00, escluse le domeniche ed i giorni festivi.

Il concessionario dovrà fatturare all'Azienda ulss 2 Marca Trevigiana il costo del servizio, con fattura mensile posticipata avendo cura di allegare i buoni consumazione per la verifica da parte degli uffici competenti dell'azienda.

2.9 IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE

La Ditta dovrà dimostrare di avere e applicare un piano di autocontrollo haccp, o di adottare il "Manuale di buone prassi igieniche".

Il personale operante dovrà essere formato ai fini della sicurezza alimentare ai sensi della LR 2/2013 (ex Libretti sanitari).

I prodotti alimentari esposti dovranno rispettare le indicazioni previste dal Reg. (CE) 1169/2011 (etichettatura e allergeni).

I locali e le attrezzature dovranno rispettare i requisiti previsti da Reg.(CE) 852/2004, all. II.

Dovrà essere garantita la rintracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati, ai sensi del Reg.(CE) 178/2002.

La Ditta dovrà inoltre provvedere a registrare il proprio insediamento ai sensi Reg.(CE) 852/2004 art. 6.

2.10 OBBLIGHI INFORMATIVI DEL CONCESSIONARIO

Per ogni anno solare il concessionario dovrà obbligatoriamente fornire, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il dato di fatturato relativo al servizio in concessione e del personale impiegato (costo, ore lavorate, tipologia di contratto applicato....). Il dato del fatturato è necessario per l'applicazione delle rivalutazioni previste al successivo punto 3.3.

Potranno essere richiesti eventuali altri dati economici o statistici a disposizione del concessionario, utili al fine della valutazione dell'andamento della concessione (es. numero scontrini ecc...)

In caso di mancato invio nei termini prestabiliti delle informazioni richieste e/o di dimostrata non veridicità dei dati forniti, verranno applicate le penali previste al punto 12 del presente capitolato.

Il concessionario è tenuto a consentire all'Azienda ULSS 2 qualsiasi tipo di verifica sulle attrezzature e/o quant'altro connesso con l'attività affidata in qualsiasi momento.

3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

3.1 FATTURAZIONE DEL CANONE

Per il canone concessorio l'UOC contabilità e bilancio emetterà fatture trimestrali anticipate, secondo l'importo offerto al rialzo, in sede di gara, da saldare in rate mensili entro il giorno 10 di ciascun mese di riferimento.

3.2 UTENZE

Il concedente assicura la fornitura di acqua calda e fredda, riscaldamento e condizionamento nei locali dei bar.

I costi relativi a acqua calda e fredda, riscaldamento e condizionamento saranno a totale carico del concessionario e stabiliti sulla base di quanto definito dal contratto del servizio energia aziendale.

L'addebito delle utenze avverrà con fatturazione attiva annuale separata, emessa entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'importo di tale fattura dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Rimangono direttamente a carico del concessionario altresì l'attivazione dei contratti e i relativi oneri derivanti dalle seguenti utenze:

- energia elettrica,
- utenza telefonica,
- smaltimento rifiuti.

3.3 ADEGUAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 175 comma 1 lett. a) del Codice, il canone attivo della concessione sarà soggetto a revisione annuale in relazione direttamente proporzionale alla variazione annuale % dell'indice ISTAT FOI pari mese di riferimento.

Ai sensi dello stesso articolo, le variazioni in % del fatturato relativo alla concessione, rispetto all'anno precedente, comportano una modifica, in positivo o negativo, del canone mensile attivo secondo le seguenti modalità: variazione del + o - 10 % del fatturato non comporta la variazione del canone mensile attivo; variazione del fatturato superiore o inferiore del 10 % rispetto all'anno precedente comporta la variazione in aumento o diminuzione del canone mensile attivo del valore eccedente, in positivo o negativo, il 10 %.

La modifica del canone attivo mensile decorre dal primo mese successivo al periodo di rilevazione.

Le modifiche del contratto, durante il periodo di efficacia, sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dallo stesso articolo 175.

4. PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il concessionario, prima dell'avvio della concessione, ha l'obbligo di comunicare l'elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare entro tre giorni ogni successiva variazione.

Tale elenco nominativo del personale costituisce il documento di autorizzazione all'accesso dei lavoratori impiegati dal concessionario, presso i presidi ed i locali di gestione del servizio.

Gli stessi saranno in ogni caso identificabili, anche verso l'utenza, attraverso idoneo abbigliamento e cartellino di riconoscimento, riportante oltre alla ragione sociale del concessionario, anche il nominativo dell'operatore.

Il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio, sia in caso di malattia del personale, sia in caso di sciopero.

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il personale impiegato nei bar dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente.

Il concessionario dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, il piano di autocontrollo in base alla vigente normativa con relative procedure di autocontrollo HACCP.

L'assunzione di personale dovrà essere effettuata secondo la normativa vigente sul collocamento, in relazione a quanto previsto dai contratti di categoria.

4.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà comunicare all'ente il nominativo del responsabile del servizio con esperienza professionale idonea a svolgere tale funzione e di un suo sostituto in caso di assenza e/o impedimento. I nominativi di entrambi e i relativi riferimenti telefonici per la reperibilità devono essere comunicati al concedente prima dell'inizio del servizio.

Funzione del responsabile è quella di controllare che i servizi vengano svolti secondo le modalità previste dal presente capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento dell'attività ed essere presente ai controlli di conformità previsti. Il responsabile è referente unico e deve essere reperibile durante la fascia oraria di funzionamento del servizio, mediante telefono cellulare fornito a spese del concessionario.

5. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il concessionario deve applicare ai propri lavoratori dipendenti, impiegati nello svolgimento del servizio, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente alla data di aggiudicazione di gara per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in

genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella provincia di Treviso.

Il concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si impegna a esibire in qualsiasi momento, a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali.

Il concedente nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al concessionario delle inadempienze a essa denunciate dal competente Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che il concessionario deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita alla ditta soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro competente avrà dichiarato la regolarizzazione della posizione della ditta medesima, la quale non potrà sollevare eccezione alcuna per la ritardata restituzione, né ha titolo per chiedere alcun risarcimento dei danni.

È facoltà del concedente chiedere di sostituire i dipendenti che, durante le attività abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e non conforme agli ordinari obblighi di diligenza.

Il concessionario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. Il personale dovrà obbligatoriamente essere formato in materia di manipolazione di alimenti ai sensi della normativa vigente.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.U.V.R.I.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamati ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento del servizio “bar – caffetteria all'interno dei P.O. di Conegliano e Vittorio Veneto”, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello **NON TRASCURABILE**, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato

al presente capitolato (**Allegato 1e**), per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo.

7. “GARANZIA DEFINITIVA” A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia del 50% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicatario.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

8. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Si precisa che l'Azienda, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di Legalità", di cui all'articolo appositamente dedicato nel presente Capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

9. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano:

- a) le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;
- b) le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- c) il protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, Anci e Upi, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà immediatamente ed automaticamente risolto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3) nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La Stazione appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o sub affidare parte dei servizi a favore di imprese partecipanti alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in questione.

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

La Ditta Aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto, salvo il maggior danno.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata

nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

10. VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante l'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

11. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE e POLIZZA DI ASSICURAZIONE

E' obbligo del concessionario stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto analoga attività del presente appalto, e riportando espresso richiamo al relativo CIG. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico per sinistro senza limitazione per anno, e un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 unico per sinistro e senza limitazioni per anno e una validità non inferiore alla durata del servizio. È ammessa la copertura annuale della polizza con le indicazioni che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre:

1. riportare tra il novero dei terzi la Stazione appaltante, i suoi Amministratori, i suoi dipendenti e collaboratori;
2. riportare espressamente tra il novero degli "Assicurati" (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del servizio, la Stazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la normativa vigente;

3. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. riportante espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
5. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione appaltante;
6. essere redatta in lingua italiana.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (Appendice di precisazione/estensione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto con espresso richiamo al CIG di riferimento, riportano i massimali RCT e RCO con espressa dicitura che si intendono per sinistro e senza limitazione per anno, richiamando tutte le specifiche da 1. a 6. di cui sopra. La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Azienda ULSS n. 9 e ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, la Ditta dovrà presentare l'elenco dei veicoli che utilizzerà per il servizio, con le caratteristiche di cui al presente articolo, con relativa copia dei libretti di circolazione e licenza d'uso, copia della copertura assicurativa.

12. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Il concessionario è sottoposto alle seguenti penalità:

Penali per mancato avvio del servizio:

- In caso di mancato avvio della concessione per cause imputabili al concessionario la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto e all'applicazione di una penalità pari al 2 %

del valore del lotto di riferimento fatto salvo l'obbligo di risarcire ogni ulteriore spesa o danno causato all'Azienda ULSS.

Penali per ritardo:

- nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, imputabile al concessionario, sarà applicata una penale pari al 0,3 per mille del valore del lotto di riferimento per ogni giorno di ritardo;

Penali per inadempimento:

- nel caso di inadempimento, per causa imputabile al concessionario, rispetto alle prestazioni di seguito indicate, sarà applicata una penale di € 250,00 per ogni singolo episodio accertato di:

- mancato rispetto delle modalità di gestione del servizio offerto in gara;

- mancato rispetto delle materie prime e prodotti in vendita rispetto a quanto offerto in gara;

- mancato rispetto delle modalità e della tempistica di effettuazione della pulizia e igiene dei locali rispetto a quanto offerto in gara;

- mancato rispetto della modalità di organizzazione e gestione del personale rispetto alla normativa di riferimento e a quanto offerto in gara;

- mancato rispetto della scontistica offerta per il personale dipendente;

- mancato rispetto degli orari e delle giornate di apertura stabilite dal capitolato e dal servizio offerto in gara;

- mancato assolvimento degli obblighi informativi sui dati economici della concessione secondo le modalità e i tempi di cui al precedente paragrafo 2.4, punto "Obblighi informativi del concessionario".

La penale sarà considerata per ogni singolo specifico inadempimento; eventuali inadempimenti della stessa tipologia verificatisi in tempi diversi, costituiscono episodi diversi e saranno assoggettati a plurime penalità.

Nel caso di mancato pagamento del canone attivo offerto, si provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il medesimo importo.

Procedimento

La stazione appaltante provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Il concessionario, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'inadempimento contestato.

La stazione appaltante, valuta la fondatezza o meno delle contro deduzioni proposte dal concessionario, e nel caso dell'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte del concessionario, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dal concessionario.

Nel caso in cui la stazione appaltante, a causa delle inadempienze del concessionario, si rivolga ad un terzo, sono addebitate al concessionario le spese correlate all'esecuzione in danno anche in relazione all'eventuale diminuzione di canone attivo.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, nonché dai documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali presenti nel presente Capitolato ed al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni;

in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia;

in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;

in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;

nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;

nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;

in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;

in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel presente Capitolato;

in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Inoltre, il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Impresa appaltatrice. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 03/05/2011.

14.CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 30.01.2014 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

15.PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

Il concessionario è tenuto a fornire all'Azienda Ulss 2 garanzie riguardo le competenze e le idoneità del personale.

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con la Ditta Aggiudicataria dell'appalto stesso.

L'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati / specializzati, che parlino la lingua italiana. Dovrà altresì dotarli di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e le mansioni svolte dal lavoratore stesso.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato.

Nel rispetto della normativa vigente, la clausola sociale di assorbimento del personale prevede di utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, in via prioritaria, i lavoratori del precedente appalto a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione dell'appalto stesso. Si vedano al riguardo le informazioni, le prescrizioni e i dati forniti con il Disciplinare di gara.

Il personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico della Ditta Aggiudicataria la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni. In tal senso l'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

Il concessionario è tenuto a fornire, al momento della stipula del contratto, generalità, dichiarazione di idoneità sottoscritta dai dipendenti e qualifiche di tutti gli operatori coinvolti nel servizio, già individuati in sede di offerta.

Eventuali variazioni, relative al personale, durante la vigenza contrattuale dovranno essere comunicate con tempestività all'Ente. Il personale dipendente dovrà essere dotato di documento di identificazione munito di fotografia dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle dipendenze del concessionario.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente sia destinatario di due contestazioni da parte della Stazione appaltante.

L'esecutore dell'appalto è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Azienda può richiedere l'allontanamento di quel personale della società Aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la società Aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto ogni anomalia, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento

dell'appalto o che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda Ulss 2;

- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda in questo caso, saranno impegnative per la società Aggiudicataria.

Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, direttamente dall'Aggiudicatario, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà essere curato nella persona.

Dovrà inoltre mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

Nei periodi di ferie o malattia, il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà essere sostituito tempestivamente senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda. L'Appaltatore dovrà provvedere a comunicare i nominativi, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale sostitutivo.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

16.CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI

L'Azienda ULSS n. 2 potrà individualmente predisporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative della fornitura e del servizio che riterrà necessari, onde verificare l'esatta rispondenza delle stesse a quanto statuito contrattualmente.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità

dei servizi erogati. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione dei servizi secondo quanto disposto dal presente documento.

17. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

18. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) p.e.c. (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.,

L'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. / p.e.c., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

20. RECESSO

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia.

21. NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 (pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it – Sez. Amministrazione Trasparente), approvato dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana sulla base della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della Delibera n. 1064/2019 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021".

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

22. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

23. DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, la Stazione appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.